

La certificazione in ambito INAIL

Antonio Ravazzoni

L'infornunio sul lavoro
nozione di infornunio
causa violenta, occasione di
lavoro

Antonio Ravazzoni

L'infornio sul lavoro

causa violenta

Il fatto causale deve essere:

-esterno all'organismo del lavoratore.

-violento (in forma acuta).

-cronologicamente concentrato (al max nel turno lavorativo giornaliero).

-efficiente (deve esercitare sul corpo umano un'efficacia realmente causale; rapporto causale plausibile tra fatto e danno)

L'infornio sul lavoro

La causa violenta può essere costituita da:

Energia meccanica (cadute, tagli, schiacciamenti ecc.)

Energia muscolare (sforzo abnorme)

Energia elettrica (folgorazioni)

Energia termica (colpo di calore, assideramento, polmonite a frigore)

Sostanze tossiche (con inalazione massiccia/acuta)

Di natura psichica (disturbo post traumatico da stress)

Di natura diversa (rissa purché legata a finalità di lavoro)

Nella malattia-infornio da causa virulenta, la causa virulenta di natura microbica (carbonchio, tetano, brucellosi, epatite virale, AIDS, covid) viene equiparata alla causa violenta.

L'infornunio sul lavoro

necessita dell'**occasione di lavoro**.

Perché ci sia infornunio sul lavoro è necessario

-che l'evento si sia verificato nel luogo del lavoro (rapporto topografico)

-che l'evento si sia verificato durante l'orario di lavoro (rapporto cronologico)

ma è indispensabile che l'evento si sia verificato per il lavoro (rapporto eziologico)

L'infortunio sul lavoro

rischi indennizzabili.

Rischio specifico: rischio proprio della prestazione lavorativa.

Rischio specifico improprio: rischio inerente ad una attività connessa alla prestazione lavorativa.

Rischio generico aggravato: rischio generico ma che subisce un incremento quali/quantitativo in dipendenza dell'attività lavorativa

Rischi non indennizzabili:

rischio generico che riguarda tutti i cittadini ed è comune alle ordinarie situazioni del vivere quotidiano.

Rischio elettivo: rischio elettivo determinato dal lavoratore per scelta volontaria, arbitraria. Da non confondere con l'infortunio avvenuto per colpa del lavoratore, per imperizia, negligenza o imprudenza che è invece tutelato.

Rischio simulato: determinato da un comportamento doloso

Infortunio in itinere

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, con normalità del tragitto e compatibilità degli orari:

-Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (*mezzi pubblici, a piedi ecc.*)

-Se l'infortunio *in itinere* si verifica a bordo del velocipede o di monopattino elettrico, l'uso del mezzo privato è sempre necessitato.

-Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore

Infortunio in itinere

L'uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi **necessitato** solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Infortunio in itinere

Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, l'infortunio *in itinere* può verificarsi: durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per **recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro. Durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere **per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.****

La certificazione medica deve dare contezza della **necessità di assumere una dieta adeguata. Il lavoratore non può recarsi in mensa per motivi patologici, esigenze patologiche che lo costringono ad assumere una dieta specifica. Il lavoratore **non può recarsi al lavoro con mezzi pubblici per motivi patologici****

La malattia professionale

Le malattie professionali si possono distinguere in due grandi categorie, generiche o specifiche.

Le prime sono l'effetto del logorio comunemente determinato da tutte le manifestazioni lavorative protratte che richiedono una certa estrinsecazione di energia; le seconde sono invece prodotte specificatamente dalle singole professioni e sono differenti tra di loro a seconda del tipo di fattore patogeno che interessa le varie professioni.

L'INAIL tutela le malattie professionali, com'è noto, con un sistema di tipo misto, prevedendo, quindi, (a) un sistema di natura tabellare che presenta il vantaggio della presunzione legale d'origine, presunzione che esonera l'assicurato dal fornire la prova del nesso causale e (b) un sistema non tabellare che permette ai lavoratori di provare l'eziologia professionale delle malattie non comprese dalle tabelle.

Antonio Ravazzoni

INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

**Infortunio indennizzabile
o malattia professionale**



**Stato di
malattia**



**Inabilità temporanea
assoluta**

I.T.A. E MALATTIA

Occorre innanzitutto ricordare che il concetto di “INABILITÀ TEMPORANEA AL LAVORO” è sempre messo in rapporto con quello di “malattia”, nozione generica da calarsi poi nell’ambito giuridico previdenziale INAIL.

Gli elementi essenziali della **MALATTIA** sono:

1. anormalità anatomo-funzionale (generale o locale), peggiorativa dello stato di salute rispetto allo status ante;
2. evolutività (deve trattarsi di un processo in divenire e non di una condizione), di un processo dinamico effettivo e non potenziale: discendente da un processo patogenetico originato dall’agente etiologico iniziale e/o da un trattamento in essere;

La malattia comporta la necessità di prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di un elemento “conseguenziale” accessorio.

MALATTIA ED ELEMENTI CONSEGUENZIALI

L'**Inabilità Temporanea Assoluta** presuppone una condizione di "malattia", ma non è sufficiente.

Per poter godere dei benefici assicurativi previsti, infatti, il lavoratore deve non solo essere "malato", ma la malattia deve possedere anche altri requisiti, detti "**elementi consequenziali**" perché sono conseguenze funzionali della malattia:

1. Le conseguenze funzionali della malattia debbono raggiungere una soglia quali-quantitativa (risultare di impedimento assoluto al lavoro specifico);
2. Le conseguenze funzionali devono essere temporanee.

MALATTIA ED ELEMENTI CONSEQUENZIALI

1.1 Soglia quali-quantitativa delle conseguenze FUNZIONALI.

Le anormalità anatomo-funzionali della malattia devono essere:

a) qualitativamente tali da avere ripercussioni negative sulla capacità lavorativa, e

b) quantitativamente di entità tale da risultare di **impedimento in modo totale (assoluto) all'adibizione del soggetto al lavoro** (inteso come lavoro specifico).

Qualora l'impedimento sia solo parziale (tenuto conto delle caratteristiche del lavoro specifico e, in particolare, dei differenti obblighi del lavoratore dipendente rispetto all'autonomo), **il soggetto non è più nella condizione di ITA.**

MALATTIA-ELEMENTI CONSEGUENZIALI

2.1 temporaneità delle conseguenze funzionali sull'attività lavorativa

La perdita della capacità lavorativa specifica deve essere:

- a) temporanea: l'evoluzione dello stato di malattia deve essere tale che, dal punto di vista prognostico, sia prospettabile un recupero sostanziale della capacità lavorativa specifica;
- b) In subordine, qualora la capacità lavorativa specifica sia da ritenersi perduta in modo stabile, per individuare il momento di definizione della ITA si applica il concetto medico legale di "stabilizzazione dei postumi".

I.T.A. NEI LAVORATORI DIPENDENTI

Il concetto di “totalità” dell’impedimento temporaneo è più facilmente applicabile ai lavoratori dipendenti: infatti il dipendente, che stipula con il datore di lavoro **un contratto a prestazioni corrispettive**, riconducibile all’art.1464 C.C., è tenuto a fornire al datore di lavoro la prestazione lavorativa contrattualmente prevista, e **non può** (a meno che non ci sia un accordo sopravvenuto) **pretendere il corrispettivo pattuito per una prestazione invece solo parziale.**

Teoricamente, non è prospettabile **nel dipendente** una inabilità lavorativa parziale (relativa), ma **solo l’alternativa: o una ripresa lavorativa completa o una inabilità lavorativa temporanea assoluta.**

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore **autonomo** invece ha **piena potestà organizzativa**, e **può pertanto lavorare anche con capacità di prestazioni ridotte** da punto di vista quantitativo o anche qualitativo.

Spesso, di fatto, i **lavoratori autonomi spontaneamente riprendono prematuramente il lavoro**, anche se lo svolgono solo **parzialmente**, in quanto la parte di attività imprenditoriale difficilmente può essere sospesa completamente, improvvisamente e a lungo, senza danni ulteriori rispetto al lucro cessante da inattività produttiva.



I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

In questa prospettiva, certamente il medico legale trova grandi **difficoltà nel valutare la corretta durata della ITA**, e formula un giudizio prognostico con **metodologia e criteri più stringenti**, suscitando **prevedibili perplessità nell'assistito**.

Inoltre **difficilmente** l'assicurato prende atto del dettato normativo e **accetta** che, a fronte di una **ripresa lavorativa di fatto, seppur parziale, gli venga negata l'indennità di ITA**.

Nei casi in cui non tutti i compiti e le attività della mansione svolte siano impediti, ma lo siano solo alcuni, **nella prassi operativa** si risolve il problema soppesandolo in modo quali-quantitativo: **se la maggior parte dei compiti è preclusa, oppure se sono impedito le attività che rivestono maggiore rilievo qualificante** nell'espletamento della mansione lavorativa, pur non rappresentando il totale degli incarichi che il lavoratore svolge (criterio qualitativo), si perviene ad un giudizio di inabilità temporanea assoluta.

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

Ancora, si può essere concordi nel ritenere che l'ITA sussista quando l'impedimento possa essere **limitato anche solo ad una delle attività** lavorative che compongono la mansione, qualora però quell'attività sia necessaria e insostituibile, alla guisa di un **anello di una catena**, mancando il quale la catena del lavoro viene spezzata e tutta l'attività a valle non può essere portata a termine (es. l'autotrasportatore, anche qualora fosse in grado di guidare il camion, non può svolgere il suo lavoro se non è in grado di salire nella cabina).

Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEI LAVORATORI AUTONOMI

È pacificamente concorde l'opinione che l'ITA debba **ricomprensere anche** i casi in cui l'impedimento al lavoro non consiste nella impossibilità fisica ad impiegare le proprie energie nel compito lavorativo, bensì nella indicazione ad **astenersi dai compiti lavorativi per il pericolo di aggravamenti o complicazioni**, o altresì nella necessità di **dedicare il tempo ai trattamenti terapeutici** anziché al lavoro.

Antonio Ravazzoni

I.T.A. NEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

Soggetti tutelati. Con il Decreto Lgs. 38/2000, art. 6, è stata introdotta la tutela assicurativa INAIL anche per gli sportivi professionisti.

Attività tutelata. La tutela antinfortunistica non riguarda solo l'evento agonistico che, peraltro, è solo eventuale (in quanto non interessa tutti i lavoratori assicurati), ma anche le sedute di preparazione o allenamento, e tutte le altre attività alle quali il lavoratore sia tenuto a partecipare per obbligo contrattuale verso la Società sportiva. Se queste sono le attività durante le quali si esplica il rischio infortunistico e tecnopatico assicurato, sono anche le attività di riferimento per valutare la sussistenza della inabilità lavorativa temporanea assoluta.

Prestazioni assicurative. Le prestazioni assicurative sono quelle note anche per gli altri assicurati INAIL, e comprendono dunque una **indennità giornaliera per l'inabilità lavorativa temporanea assoluta.**

I.T.A. NEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

L'infortunato sportivo professionista viene così **costretto a mantenere un lavoro di esercizi cardio-respiratori e di potenziamento muscolare almeno ai distretti non interessati dalla patologia**, e dunque nonostante la inidoneità all'attività principale (quella agonistica) continua **a svolgere quello che per definizione configura, comunque, una parte della sua attività lavorativa**, e pertanto a rigore l'ITA viene precocemente interrotta, o non si realizza nemmeno, e si configura invece una inabilità temporanea solo parziale, non indennizzabile come tale.

La chiusura dell'infortunio, e dunque della ITA, appare abbastanza **condivisibile** qualora si abbia un **passaggio dell'atleta dalle cure del medico e del fisioterapista agli ordini del preparatore atletico**

Antonio Ravazzoni



INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

Non esiste alcun limite alla durata della inabilità temporanea assoluta da infortunio lavorativo (o malattia professionale)

in particolare articolo 68:

“A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale **e fino a quando dura l'inabilità assoluta**, che **impedisca totalmente e di fatto** all'infortunato di **attendere al lavoro**, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera ... “

Antonio Ravazzoni

RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA PER RICADUTA

PER RICADUTA SI INTENDE:

una riacutizzazione del precedente processo morboso (apparentemente guarito o non ancora giunto a guarigione) non legata ad una “nuova causa violenta”

N.B.

L’inabilità temporanea assoluta (e relativa prestazione economica) spetta anche in caso di intervenuta disoccupazione, licenziamento, pensionamento.

Antonio Ravazzoni

RIAMMISSIONE IN TEMPORANEA **“in continuazione” senza ripresa lavoro**

Nel caso in cui l'assicurato si trovi nell'impossibilità di riprendere l'attività lavorativa, si può continuare lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

FARE CHIAREZZA

CESSAZIONE INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

Art. 68, 1° comma T.U. 1124/1965

«A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, **che impedisce totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro**, è corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120 [T.U. 1124/1965...]»



GUARIGIONE CLINICA

IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA


CESSAZIONE INCAPACITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA E IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA

CESSAZIONE INABILITA'

TEMPORANEA ASSOLUTA



Malattia (medico-legalmente
Intesa) conclusa



IDONEITA' ALLA
MANSIONE SPECIFICA

L'infortunato
riammesso al
lavoro (medico-
legale inail)

L'infortunato è
non idoneo alla
mansione
specifica
(medico
competente)




**AUSPICABILE «CONTATTO» TRA IL DM INAIL E IL
MEDICO COMPETENTE**


**PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 68 D.P.R. 1124/65 PER
RICOMPENDERE IN TUTELA INAIL L'INABILITA' TEMPORANEA PARZIALE**

Antonio Ravazzoni

IL RUOLO DEL MEDICO INAIL: l'importanza del controllo durante il periodo di inabilità temporanea assoluta...è soltanto nel controllo?



IL RUOLO DEL MEDICO INAIL: l'importanza del controllo durante il periodo di inabilità temporanea assoluta...è soltanto nel controllo?



Percorso di erogazione del trattamento riabilitativi



CONVENZIONE TRA L'INAIL E L'INPS PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA DA INFORTUNIO SUL LAVORO, DA MALATTIA PROFESSIONALE E DA MALATTIA COMUNE NEI CASI DI DUBBIA COMPETENZA

15 DICEMBRE 2014, VIGENTE DAL 14 GENNAIO 2015

Recepita con circolare INAIL n.47 del 2 aprile 2015




Antonio Ravazzoni

CONVENZIONE INPS-INAIL

Caso di malattia comune che
subentra e sovrasta per durata
le sequele inabilitanti dell'infortunio/MP
in tutela ITA

Difetto causa violenta
mancanza nesso causale
Mancanza occasione di lavoro




Casi di ricaduta relativi
a riacutizzazione di postumi
indennizzati in rendita.

Antonio Ravazzoni

Art. 1 Ambito di applicazione

L'INAIL e l'INPS sono impegnati ad adottare, nei casi di dubbia competenza assicurativa per i quali abbiano ricevuto richiesta di prestazione da parte dei propri assicurati, tutte le soluzioni necessarie a garantire agli assicurati stessi, per i periodi di assenza dal lavoro, la corresponsione di prestazioni economiche ex art. 8



Art. 8 Anticipazioni

L'istituto che ha ricevuto per primo la denuncia/certificato del proprio assicurato corrisponderà al lavoratore, fino all'assunzione del caso da parte dell'Istituto competente [...] le prestazioni economiche descritte nella Convenzione

- 1) L'INPS, SOLO QUALORA SIA IN POSSESSO DI DOCUMENTAZIONE DALLA QUALE RISULTINO **ULTERIORI E RILEVANTI ELEMENTI NON GIA' VALUTATI DALL'INAIL**, ATTI A MODIFICARE IL PROVVEDIMENTO NEGATIVO EMESSO DALL'INAIL SOSPENDE LA PROCEDURA DI TRATTAZIONE E SEGNALE IL CASO A INAIL
- 2) L'INPS, NEL CASO IN CUI **LA DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA INAIL SIA CARENTE DI MOTIVAZIONE** SEGUE LO STESSO ITER

INDICAZIONI CONCLUSIVE

«In conclusione, la valutazione medico-legale della durata del periodo di ITA e la successiva valutazione della idoneità lavorativa in ambito INAIL deve essere personalizzata sulla base dei seguenti elementi:

- Natura, sede ed entità della/e lesione/i e suo/loro decorso;
- Anamnesi lavorativa dettagliata, con scomposizione e descrizione delle attività che compongono il lavoro espletato di fatto dal soggetto;
- Esami obiettivi seriati per verificare la cessazione del dinamismo del quadro clinico e la sua stabilizzazione;
- Analisi dei criteri «qualitativo» e «quantitativo»
- Analisi dei fattori intrinseci ed estrinseci all'organismo del lavoratore;
- Valutazione dell'eventuale pericolo che la ripresa del lavoro può comportare per sé e per altri: giudizio di competenza propria del medico competente, con il quale è opportuno collaborare in sinergia ed intrattenere rapporto positivo.